



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

***** COPIA *****

Settore III - Urbanistica, Sue, Manutenzioni e Ambiente

Determinazione n. 21 del 15/01/2020

Oggetto: D.C.C. N. 82/2014, D.G.C. N. 7/2015 D.C.C. N. 35/2018 E DI D.G.C. N. 161/2018. ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DA PARTE DELLA SOCIETÀ COGESA SPA DI SULMONA. PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO E PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI PROVENIENTI DA BONIFICA DI DISCARICHE ABUSIVE ED ABBANDONI SUL TERRITORIO COMUNALE EX ART. 32 CAPITOLATO. PERIODO 01/01/2020 – 30/04/2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Di Guglielmo Paolo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

art. 183 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000

Data, 06/03/2020.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to Angelone Angelo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATO il contratto di lavoro a tempo parziale e determinato, di cui all'art. 110, comma 1 del TUEL 267/2000, sottoscritto in data 28.07.2015, in atti al Rep. 27/atti privati, in forza del quale il sottoscritto è impiegato, con decorrenza 01.08.2015, con rapporto a tempo parziale al 50%, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D, posizione economica iniziale 1, nel posto apicale vacante di Responsabile del Settore III – Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente e Manutenzioni;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 11 del 21/05/2019 con il quale il sottoscritto è stato individuato Responsabile del Settore III – Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente e Manutenzioni del Comune di Castel Di Sangro con decorrenza dal 21/05/2019, Decreto in forza della quale il presente atto viene predisposto ed assunto;

PREMESSO E RICORDATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 30.12.2013 e successive Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 82 del 23/12/2014 e di Giunta Comunale n. 7 del 20/01/2015 venne disposto l'affidamento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, in house, alla COGESA SpA;

DATO ATTO che in esecuzione delle predette deliberazioni, con determinazione n. 10 del 23/01/2015 si è proceduto ad affidare in house alla società COGESA Spa avente sede in Sulmona il servizio di gestione del ciclo integrato di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di questo Comune per un periodo di anni 5 e, quindi, con scadenza al 29/01/2020, ad un costo annuo (a servizio porta a porta esteso a tutto il territorio) di complessivi € 1.100.000,00, iva inclusa;

ATTESO che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28.05.2018 e successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 24.08.2018 venne disposta la modifica dell'affidamento di cui sopra, con stralcio del servizio di spazzamento stradale e che, in forza di ciò, con *addendum* alla Convenzione per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani nonché dei servizi di trattamento e avvio a recupero o smaltimento degli stessi e spazzamento stradale, sottoscritto digitalmente tra le parti in data 05/10/2018, il compenso lordo annuo è stato rideterminato, alla luce di quanto sopra, in complessivi € 905.900,00, iva inclusa;

RILEVATO che, detto affidamento in house è in scadenza al prossimo 29/01/2020, essendo lo stesso della durata quinquennale, ed avviato in data 29/01/2015;

RICORDATO che il Comune di Castel di Sangro è socio di COGESA SpA, società per azioni a totale capitale pubblico;

CONSIDERATO che la predetta società ha per oggetto la gestione dei rifiuti nel territorio dei Comuni soci, comprendente tutte le attività e le fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

TENUTO CONTO che COGESA SpA ha adeguato il proprio statuto alle normative sopraggiunte, ovvero al D.lgs. 175/16, ai nuovi criteri per gli affidamenti in house di cui alle linee guida ANAC approvate con delibera del consiglio dell'autorità n. 235 del 15/02/2017;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 21.12.2019, con la quale tra l'altro si è deliberato:

Di stabilire, quale atto di indirizzo al Responsabile del Settore III, di provvedere alla predisposizione degli atti e procedimenti occorrenti a formalizzare il rinnovo del servizio di "Gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, raccolte differenziate e servizi collegati nel Comune di Castel di Sangro", mediante affidamento diretto in house in favore della società partecipata "COGESA Spa", con sede legale in Sulmona, Via Vicenne Loc. Noce Mattei, già gestore del servizio con

contratto in scadenza al prossimo 29/01/2020, in virtù del precedente affidamento avvenuto con DCC n. 82 del 23/12/2014 e successiva DGC n. 7 del 20/01/2015, ed in forza di successiva Convenzione sottoscritta tra le parti in data 29/01/2015, stante il divieto per i Comuni, in applicazione della LR 36/2013 e vista la costituzione dell'AGIR, di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, con la sola eccezione della gestione diretta di detti servizi da parte dell'Ente, ovvero dell'affidamento in house degli stessi, costituendo l'house providing una forma non eccezionale, ma ordinaria (Consiglio di Stato, Sez. V, 18/07/2018, n. 3554), di gestione diretta, previa verifica della sussistenza in capo alle società interessate di tutti i trattati qualificanti previsti dalla legge, con particolare riguardo a controllo analogo, prevalenza (80%) dello svolgimento di attività in favore degli enti controllanti e totale partecipazione pubblica, come espressamente indicato dalla Regione Abruzzo, Servizio Gestione Rifiuti, con propria nota 110916 del 16/11/2018;

ATTESO che tale rinnovo dell'affidamento in house al Cogesa SpA del servizio di che trattasi, ha tempi di redazione ed approvazione legati, tra l'altro, all'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 dell'Ente, differito al 31/03/2020, giusto Decreto del Ministro dell'Interno del 13/12/2019, in Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/2019 e, pertanto, tali da non garantire la continuità al servizio, che è **servizio pubblico essenziale**, la cui interruzione comprometterebbe l'igiene e la salute pubblica;

PRESO atto che:

- nel Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n.50/2016, in tema di proroga tecnica si riscontra un unico riferimento all'art. 106 comma 11, con l'inciso *"La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga"*;
- nell'attuale affidamento di prossima scadenza in tema di proroga tecnica non si riscontra alcun riferimento espresso;
- l'ANAC ha chiarito, nella comunicazione del 11.05.2016, che le norme del D.lgs. n.163/2006 continuano ad applicarsi, oltre che in relazione a tutti gli avvisi pubblicati fino al 19 aprile, anche in una serie di casi tra i quali la proroga tecnica purché limitata al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara;
- l'art. 23 comma 2 della L. n. 62/2005 prevede che la proroga non possa superare complessivamente i sei mesi;

CONSIDERATO inoltre che la proroga in questione è da considerarsi comunque compatibile:

- con il disposto del vecchio codice (vigente all'atto della stesura del contratto) in quanto sussiste la cogente e specifica necessità di proroga data dalla necessità di garantire continuità ad un servizio essenziale imprescindibile;
- con quanto comunicato e chiarito dall'Anac con Deliberazione n. 86 del 06/10/2011 che recita: *"In tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, ma vige il principio che, salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara. La proroga, nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. La conseguenza è che la proroga è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente"*;

RITENUTO che:

- la proroga in questione è da considerarsi compatibile con quanto comunicato e chiarito dall'Anac, soprattutto nella considerazione che trattasi di un **servizio pubblico essenziale**, la cui interruzione comprometterebbe l'igiene e la salute pubblica;

- il Comune di Castel di Sangro, nelle more dell'espletamento della procedura di rinnovo *in house providing* (unica possibile, peraltro, stante il divieto per i Comuni, in applicazione della LR 36/2013 e vista la costituzione dell'AGIR, di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, con la sola eccezione della gestione diretta di detti servizi da parte dell'Ente, ovvero dell'affidamento in house degli stessi, costituendo l'house providing una forma non eccezionale, ma ordinaria, di gestione diretta, come espressamente indicato dalla Regione Abruzzo, Servizio Gestione Rifiuti, con propria nota 110916 del 16/11/2018) dell'affidamento del Servizio di Igiene Urbana di raccolta rifiuti e dei relativi servizi al Cogesa SpA, come tra l'altro espresso dal Consiglio Comunale con la succitata deliberazione n. 57 del 21.12.2019, possa concedere una **proroga tecnica all'attuale gestore** esclusivamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della nuova procedura di affidamento;
- la suddetta proroga tecnica preveda la clausola di risoluzione anticipata in caso di anticipato rinnovo dell'affidamento in house;
- non occorre procedere alla richiesta di un CIG per la proroga tecnica dei contratti in essere, in ottemperanza a quanto disposto dall'A.N.A.C. (FAQ A42 -Tracciabilità dei flussi finanziari) che prevede espressamente "Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario";

RICHIAMATA la nota in atti prot. 85 del 03/01/2020, con cui il sottoscritto ha formalmente comunicato al Cogesa Spa la volontà di procedere a formalizzare una proroga tecnica, stabilendo e precisando che:

- il Comune di Castel di Sangro, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 21.12.2019, ha deliberato di voler rinnovare alla società partecipata COGESA Spa, con sede legale in Sulmona, Via Vicenne Loc. Noce Mattei, già gestore del servizio con contratto in scadenza al prossimo 29/01/2020, in virtù del precedente affidamento avvenuto con DCC n. 82 del 23/12/2014 e successiva DGC n. 7 del 20/01/2015, ed in forza di successiva Convenzione sottoscritta tra le parti in data 29/01/2015, il servizio di "Gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, raccolte differenziate e servizi collegati nel Comune di Castel di Sangro", mediante affidamento diretto *in house*, dando mandato al sottoscritto Responsabile del Settore III di predisporre degli atti e procedimenti occorrenti a formalizzare detto rinnovo *in house providing*;
- tale rinnovo dell'affidamento in house al Cogesa SpA del servizio di che trattasi, ha tempi di redazione ed approvazione legati, tra l'altro, all'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 dell'Ente, differito al 31/03/2020, giusto Decreto del Ministro dell'Interno del 13/12/2019, in Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/2019 e, pertanto, tali da non garantire la continuità al servizio, che è **servizio pubblico essenziale**, la cui interruzione comprometterebbe l'igiene e la salute pubblica;
- la conseguente necessità di addivenire ad una **proroga tecnica** del servizio, a stessi patti e condizioni, per un periodo massimo di **3 mesi** a decorrere dalla scadenza dell'attuale contratto (ovvero tre mesi dal 29/01/2020), con espressa clausola che detta proroga si intenderà automaticamente risolta in caso di anticipato rinnovo dell'affidamento in house al Cogesa SpA stesso del servizio;

chiedendo contestualmente al Cogesa SpA di **manifestare** la propria **disponibilità a prorogare la durata dell'affidamento** di cui alla Convenzione sottoscritta in data 29/01/2015 e successivo addendum sottoscritto digitalmente tra le parti in data 05/10/2018, a stessi patti e condizioni, per un periodo **massimo di 3 mesi** a decorrere dalla scadenza dell'attuale contratto (ovvero tre mesi dal 29/01/2020), con espressa clausola che detta proroga si intenderà automaticamente risolta in caso di anticipato rinnovo dell'affidamento in house al Cogesa SpA stesso del servizio;

VISTA la nota di riscontro prot. 77 del 07/01/2020, a firma del Presidente del Cogesa SpA, dalla quale si prende atto della disponibilità dell'affidatario del servizio in house alla proroga tecnica, nelle more del perfezionamento del nuovo affidamento in house alla società stessa;

ATTESO pertanto che la somma dovuta al COGESA Spa per lo svolgimento del servizio nel periodo **gennaio – aprile 2020** (fino al 29/01/2020 in esecuzione del contratto, e dal 30/01/2020 al 30/04/2020 in virtù e per effetto della proroga tecnica), sulla scorta del PEF 2019 ed a seguito di revisione contrattuale sottoscritta in data 05/10/2018, è pari a **complessivi € 301.966,67**,

RICHIAMATA la convenzione sottoscritta in data 29/01/2015, ed il relativo “*Capitolato d’oneri*” – *Allegato B al contratto, che stabilisce, all’art. 32, che “la Società potrà provvedere alla ripulitura di tutti gli scarichi abusivi presenti sul territorio comunale, previo sopralluogo e concordato ulteriore pagamento da parte del Comune.... Mentre il Comune di accollerà tutti i costi comprensivi di smaltimento”*;

RILEVATO che, durante l’anno, sia a seguito di segnalazione del Comando Carabinieri Forestali, che con attività svolta d’ufficio dal Comando di Polizia Municipale e dal Cogesa SpA stesso, nonché su segnalazione di privati cittadini, ovvero mediante organizzazione di apposite “giornate ecologiche” verranno presumibilmente effettuate attività di ripulitura del territorio comunale dagli abbandoni e che, in forza del succitato art. 32 del Capitolato d’oneri, resta a carico dell’Ente la spesa per lo smaltimento in discarica dei materiali rinvenuti;

ATTESO quindi che gli oneri aggiuntivi dovuti per lo smaltimento di rifiuti provenienti da bonifica di discariche abusive ed abbandoni sul territorio comunale, ai sensi dell’art. 32 del Capitolato d’oneri sottoscritto tra le parti, possono essere **preventivamente stimati**, sulla scorta del dato consolidato degli anni 2015/2019, in **€ 20.000,00**, salvo liquidazione a seguito di quantificazione compiuta durante l’esecuzione del servizio nel periodo 01/01/2020 – 30/04/2020;

RITENUTO pertanto da ultimo ed in conclusione dover provvedere **all’impegno di spesa complessivo per il COGESA Spa**, per il periodo **30 gennaio – 30 aprile 2020**, per una somma di **€ 321.966,67** (€ 301.966,67 per esecuzione del servizio in forza della convenzione sottoscritta il 29/01/2015, sulla scorta del PEF 2019 ed a seguito di revisione contrattuale sottoscritta in data 05/10/2018 e della proroga tecnica per 3 mesi, ed € 20.000,00 per bonifiche extra ai sensi dell’art. 32 del Capitolato d’oneri);

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 24/03/2019, ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2019/2021 - Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 - Esame e approvazione” con cui si è proceduto, tra l’altro, ad approvare il Bilancio di previsione dell’Ente per l’anno 2019 e quello armonizzato triennale 2019/2021 e successive variazioni;

RICORDATO CHE:

- l’art.151 del TUEL D.Lgs. 267/00, stabilisce il termine per deliberare il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente, prevedendo che tale termine possa essere differito;
- il Bilancio di Previsione 2020/2022 ed il relativo Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 del Comune di Castel di Sangro non è stato approvato entro il termine del 31/12/2019;
- il Ministero dell’Interno, con decreto 13 dicembre 2019, Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 295 del 17 dicembre 2019, ha differito al 31/03/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali e che, nelle more di tale atto, ai sensi dei commi 3 e 5 dell’art. 163 del TUEL 267/2000, possono essere impegnate le sole spese correnti e gli interventi di somma urgenza;
- quando il bilancio di previsione non viene deliberato entro il 31 dicembre dell’anno precedente ed il predetto termine è stato differito con decreto del Ministro dell’Interno oppure con legge, si applicano le norme che disciplinano l’esercizio provvisorio come indicato dall’art. 163 del TUEL;
- per effetto dell’entrata in vigore della riforma contabile, D.lgs. 118/11, l’esercizio provvisorio viene gestito non più con riferimento al bilancio assestato dell’esercizio precedente, ma in base agli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio definitivamente approvato per l’esercizio a cui si riferisce l’esercizio provvisorio (art. 163 comma 1);
- pertanto per l’esercizio provvisorio dell’anno 2020 risultano vigenti gli stanziamenti previsti nel bilancio 2019, quale seconda annualità del triennale 2019/2020/2021;

- nel corso dell'esercizio provvisorio:
 - ai sensi dell'art. 163 comma 3 del TUEL, *“Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.”*;
 - ai sensi dell'art. 163 comma 3 del TUEL, *“gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza”*;
 - ai sensi dell'art. 163 comma 5 del TUEL, *“gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente”*;

RISCONTRATO che l'affidamento di tale servizio riveste il carattere di estrema urgenza, in quanto trattasi di servizio pubblico essenziale non sospendibile ai fini della tutela della pubblica igiene e che, come tale, esula anche dall'applicazione dei dodicesimi di spesa per l'anno 2020;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni, ed in particolare gli artt. 107, 109, 163 e 183;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli Appalti”, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 e successive modificazioni;

VISTO il Testo Unico Ambientale D. Lgs. 152/2006;

ACQUISITO il visto in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267, nel rispetto del vincolo del patto di stabilità interno;

VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, cd *“split payment”* per le fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione a partire dal 01 Gennaio 2015;

RICHIAMATO il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, con decorrenza 31 Marzo 2015, per cui da tale data non potranno più essere accettate fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013;

DETERMINA

LE PREMESSE parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto;

DI PRENDERE ATTO della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 21.12.2019;

DI DISPORRE la **proroga tecnica**, a far data dal 01/02/2020 per il termine di **90 giorni** e pertanto **fino alla data massima del 30/04/2020**, alla società partecipata COGESA Spa, con sede legale in Sulmona, Via Vicenne Loc. Noce Mattei, già gestore del servizio con contratto in scadenza al prossimo 29/01/2020, in virtù del precedente affidamento avvenuto con DCC n. 82 del 23/12/2014 e successiva DGC n. 7 del 20/01/2015, ed in forza di successiva Convenzione sottoscritta tra le parti in data 29/01/2015, a stessi patti e condizioni, dell'affidamento del servizio di "Gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, raccolte differenziate e servizi collegati nel Comune di Castel di Sangro", per un importo complessivo, per il periodo 01/01/2020 – 30/04/2020 di **€ 301.966,67**;

DI STABILIRE FIN DA ORA ESPRESSAMENTE che detta proroga si intenderà automaticamente risolta all'atto e nel momento del perfezionamento del rinnovo dell'affidamento *in house* al Cogesa SpA stesso del servizio in attuazione della succitata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 21.12.2019 e degli atti consequenziali;

DI DARE ESPRESSAMENTE ATTO che restano esclusi da dette somme gli oneri dovuti per lo smaltimento di rifiuti provenienti da bonifica di discariche abusive ed abbandoni sul territorio comunale, da compensarsi a parte ai sensi dell'art. 32 del Capitolato d'oneri sottoscritto tra le parti, che **preventivamente stimati**, sulla scorta del dato consolidato degli anni 2015/2019, in **€ 20.000,00**, salvo liquidazione a seguito di quantificazione compiuta durante l'esecuzione del servizio nel periodo 01/01/2020 – 30/04/2020;

DI IMPEGNARE, conseguentemente e con riferimento a quanto in premessa, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000 e del principio contabile all.4/2 al D.lgs. N. 118/2011, per il periodo **30 gennaio – 30 aprile 2020**, la somma complessiva di **€ 321.966,67** (€ 301.966,67 per esecuzione del servizio in forza della convenzione sottoscritta il 29/01/2015, sulla scorta del PEF 2019 ed a seguito di revisione contrattuale sottoscritta in data 05/10/2018 e della proroga tecnica per 3 mesi, ed € 20.000,00 per bonifiche extra ai sensi dell'art. 32 del Capitolato d'oneri), imputando la spesa sul **capitolo 10835/0/2020** "spese servizio smaltimento rifiuti" dell'annualità 2020 del bilancio di previsione 2019/2021 dell'Ente, che dispone della necessaria capienza, esulando -ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 163 del TUEL 267/2000- anche dalla spesa in dodicesimi, trattandosi di spesa per servizi di pubblica utilità non sospensibili;

DI DARE ATTO che le fatture riferite a tale impegno di spesa, che verranno emesse con cadenza mensile, sono soggette al sistema dello *split payment*, in quanto emesse successivamente al 01 gennaio 2015;

DI DISPORRE pertanto il pagamento dell'Iva al 10%, secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;

DI LIQUIDARE la spesa dopo la regolare esecuzione del servizio di che trattasi e dietro presentazione di fattura elettronica;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, artt. 23 e 37, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 32, della L. 190/2012;

DI DARE ATTO che una copia del presente atto viene pubblicata all' Albo on line ai fini della generale conoscenza;

DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Sindaco, al Segretario Generale dell'Ente ed al Cogesa SpA, per le rispettive competenze e per opportuna conoscenza;

DI RENDERE NOTO CHE, a norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, come richiamato dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Responsabile del presente procedimento per il Comune di Castel Di Sangro è il sottoscritto Arch. Paolo Di Guglielmo, Responsabile del Settore III, dichiarando, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento.

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

Castel di Sangro, lì 24/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Davide D'ALOISIO

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 24/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Paolo DI GUGLIELMO
